

Cassazione penale sez. V, 14/03/2025, n. 10365

Svolgimento del processo

1. Con atto a ministero di difensore abilitato, (*omissis*), legale rappresentante dal 4 aprile 2023 di (*omissis*) Srl â?? ente produttore dei congegni oggetto di un contratto di noleggio ed installazione degli stessi con la Provincia di Cosenza (contratto del 20 settembre 2022) , con il Comune di Rovito (contratto del 11 giugno 2020) e con il Comune di Venezia (contratto in data antecedente e prossima al gennaio 2024), ha impugnato con ricorso per cassazione lâ??ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza che ne ha rigettato lâ??istanza di riesame avverso i decreti di sequestro preventivo emanati dal G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza in data 18 giugno e 25 luglio 2024, aventi ad oggetto un gruppo di apparecchiature di rilevamento automatico della velocitÃ â??T-Expeed V. 2.0â?•. Lâ??incolpazione Ã? quella di frode nelle pubbliche forniture â?? art. 356 cod. pen. â?? e 48,110, 479 cod. pen. â?? falso per induzione mediante inganno dei pubblici ufficiali preposti al rilevamento e alla contestazione delle infrazioni a carico degli utenti della strada, elevate sulla scorta dellâ??attestazione della â??debita omologazioneâ?• delle apparecchiature allâ??uopo installate.

1.1. Il Tribunale ha illustrato come i contratti di noleggio avessero ad oggetto â??postazioni fisse omologate per il rilevamento della velocitÃ ai sensi dellâ?? art. 142 C.D.S.â?• e piÃ¹ volte contenessero espressamente, nellâ??articolato delle clausole, il riferimento ad apparecchi â??omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportiâ?• (MIT). Le apparecchiature, invece, non erano state omologate dal Ministero citato, ma risultavano soltanto â??approvateâ?• con Decreti della Direzione Generale per la sicurezza dei trasporti del medesimo Ministero.

2. Il ricorso, con lâ??avv. (*omissis*), si Ã? affidato a due motivi, di cui il secondo diviso in tre paragrafi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dellâ??art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza di legge penale e di norme stabilite a pena di nullitÃ , inammissibilitÃ , inutilizzabilitÃ o decadenza sullâ??assunto della violazione del principio del ne bis in idem e per lâ??apparenza della motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso di raffrontarsi ai motivi dellâ??istanza di riesame con particolare riferimento allâ??ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza, ivi richiamata, del 4 settembre 2023, nellâ??ambito dello stesso procedimento penale, che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo di altri analoghi apparecchi sul presupposto dellâ??equipollenza delle procedure di omologazione e di approvazione. Il Tribunale avrebbe respinto lâ??impugnazione cautelare sulla base degli stessi elementi posti a base del precedente annullamento. Questâ??ultimo avrebbe affrontato la questione giuridica dellâ??equiparazione tra omologazione ed approvazione in modo approfondito, anche con riferimenti giurisprudenziali di legittimitÃ ; il provvedimento impugnato

avrebbe, invece, fondato il rigetto dell'istanza di riesame sulla scorta di un mutamento giurisprudenziale sfavorevole e successivo alla realizzazione delle condotte addebitate agli indagati, che peraltro avrebbero messo a disposizione apparecchiature approvate e non omologate al pari di tutte le società produttrici e fornitrici del settore.

2.2. Il secondo motivo ha denunciato, nei primi due paragrafi, il vizio di cui all'art. 606 comma I lett. b) cod. proc. pen., riferito ad una serie di fonti normative primarie e secondarie e a provvedimenti amministrativi e precedenti giurisprudenziali – nota del MIT 11/11/2020, art. 45 comma 6 C.D.S., art. 201 comma 1 ter C.D.S., art. 192 del Regolamento di Esecuzione del C.D.S., art. 345 del Reg. Es. del Codice della Strada, art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002, la Circolare interpretativa del Ministero dell'Interno del 2007 e il Decreto n. 282 del 13 giugno 2017, la giurisprudenza di merito successiva alle sentenze di aprile e luglio 2024 citate nell'ordinanza impugnata – evidenziata nell'istanza di riesame ed a fronte della quale sarebbero ravvisabili apparenza se non radicale omissione della motivazione.

2.2.1. Il terzo paragrafo del secondo motivo, nel dolersi dell'inosservanza della legge penale, si è appuntato sull'omissione di ogni motivazione sulle allegazioni in fatto effettuate dalla difesa nel corso del giudizio d'riesame, con particolare riferimento alla produzione da parte di (*omissis*), in sede di gara d'appalto, dei Decreti di approvazione dei dispositivi in questione, a dimostrazione che le autorità appaltanti, in ogni loro ramificazione (anche perché tutte destinatarie della Circolare del MIT del 11 novembre 2020), avrebbero avuto piena conoscenza che si trattasse di perfezionamento di procedure di approvazione, cos' da escludersi la sussistenza dei reati di frode e falso per induzione ipotizzati. Ancora, a sostegno di quanto esposto, nella documentazione contrattuale sarebbe presente in più punti la citazione dell'approvazione degli impianti in luogo della omologazione. Quanto infine -alle accuse di cui ai capi P) e PI), a lui riferite, si tratterebbe di apparecchi venduti al Comune nel 2017, quando il ricorrente non era ancora legale rappresentante, e il contratto menzionato nell'incolpazione provvisoria riguarderebbe la manutenzione.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa (*omissis*), ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento a riguardo del denunciato vizio di omessa motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alle censure mosse alla misura reale applicata all'indagato per le incolpazioni provvisorie di cui ai capi P) e PI), mentre, nel resto, il medesimo deve essere rigettato.

1. È necessario anteporre in relazione al primo motivo del ricorso, che ha eccepito violazione del canone del ne bis in idem cautelare, di carattere evidentemente preliminare che

Il principio consolidato attraverso reiterate pronunce delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenze 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli, rv. 227359; 25 giugno 1997, n. 8, Gibilras, rv. 208313; 8 luglio 1994, n. 11, Buffa, rv. 198213; 12 ottobre 1993, n. 20, Durante, rv. 195354) quello in virtù del quale, nella materia delle ordinanze cautelari, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché, limitata allo stato degli atti, copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza, una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, assume efficacia preclusiva e non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Cosicché, le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità previste dalla legge, costituiscono giudicato cautelare allo stato degli atti, con riferimento alle circostanze dedotte esplicitamente e implicitamente, e possono essere modificate o revocate solamente quando siano dedotti elementi nuovi o sopravvenuti, e non semplicemente argomenti e motivi diversi. Diversamente opinando, ogni questione sarebbe riproponibile un numero infinito di volte e risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termini per impugnare i provvedimenti cautelari (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908, in motivazione). Come successivamente rimarcato da questa Corte (Sez. 5, n. 17971 del 07/02/2020, Nebbia, Rv. 279411), le opzioni della giurisprudenza di legittimità si sono, in proposito, assestate sugli approdi delle Sezioni Unite (Librato) e si è riaffermato che la preclusione processuale conseguente alle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari, mantiene portata affievolita rispetto a quella imposta dalla cosa giudicata del giudizio ordinario, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché contenuta ai profili dedotti, esplicitamente o implicitamente, intendendosi per questi ultimi quelli che si pongono in rapporto di stretta connessione logica con le questioni già poste (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 6, n. 8900 del 16/1/2018, Persano, Rv. 272338). Dunque, il tema, correttamente inquadrato nel perimetro della preclusione processuale (rectius, endo-processuale, che si manifesta, cioè, soltanto nell'ambito di uno stesso procedimento: cfr., sul punto, Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) piuttosto che del vero e proprio "giudicato", in subiecta materia, attiene, da un lato, all'esistenza delle condizioni affinché tale preclusione possa dirsi verificata (con esaurirsi delle eventuali impugnazioni previste dal legislatore e la deduzione, implicita od esplicita, della questione da intendersi "chiusa"); dall'altro, alla possibilità, anch'essa pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, di dedurre in ogni momento, in sede cautelare, elementi nuovi da offrire al contraddittorio (cfr. Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357), che costituisce uno degli aspetti peculiari della vicenda in esame, fermo restando, naturalmente, come sopra accennato a riguardo della efficacia "endo-processuale" dello sbarramento che il principio del "ne bis in idem" nella materia cautelare reale si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto (sez. 3, n. 48395 del 13/6/2018, Arria, Rv. 274703), ma non ai provvedimenti di sequestro relativi a procedimenti penali diversi, in relazione ad incolpazioni diverse anche per collocazione

temporale, e a beni diversi.

1.1. E ancora è poich  influente nell'ambito del presente scrutinio viene in rilievo il radicato principio ermeneutico secondo cui, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, cos  come la motivazione del Tribunale del riesame pu  integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben pu , a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilit  della misura cautelare (sez. U n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, Berlingeri, Rv. 266765; sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj, Rv. 261085; sez. 5, n. 40608 del 08/10/2003, Castiello, Rv. 226790; sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, Sabatini, Rv. 212564; sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, Trimboli, Rv. 212768).

1.2. Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha compiutamente affrontato il tema opposto dalla difesa in sede di impugnazione, osservando che i fatti oggetto del vaglio sono diversi da quelli gi  esaminati dall'ordinanza del Tribunale del riesame del settembre 2023, perch  relativi a un diverso procedimento penale   sia pure riunito in fase d'indagini preliminari, iniziativa consentita al pubblico ministero, che non oblitera l'autonomia dei singoli comportamenti oggetto del rimprovero (cfr. sez.5, n. 2174 del 18/12/2013, Cattafi, Rv. 257943)   e perch  caratterizzati da differente piattaforma indiziaria, implementata da ulteriori atti d'indagine svolti dall'organo dell'accusa. Del resto, la puntualit  della replica trova pieno avallo nell'incipit delle ordinanze genetiche del giudice per le indagini preliminari, che hanno sottolineato che, dopo il dissequestro delle apparecchiature, motivato dall'esibizione di documentazione amministrativa da parte della difesa dell'unico indagato, accanto all'iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. di nuove persone sottoposte alle indagini rispetto alla sola individuata nel procedimento originario, il P.M. disponeva ulteriori accertamenti, i cui esiti davano conto delle irregolarit  nelle procedure di approvazione ed omologazione delle apparecchiature prodotte dalla (omissis) Srl e commercializzate dalla (omissis) Srl e dalla (omissis) Srl La consultazione degli atti ha consentito invero di apprendere che il provvedimento di annullamento del Tribunale del riesame del 4 settembre 2023   stato emesso nell'ambito del proc. 2609/2023 r.g.n.r. , successivamente riunito al 2567/2023; esso (il 2609 del 2023) riguardava il solo (omissis) in qualit  di legale rappresentante della (omissis), indagato per il reato di truffa; il sequestro preventivo aveva per oggetto i rilevatori di velocit  installati nei Comuni di Rovito, San Fili e Luzzi e tutti gli apparecchi di rilevamento della velocit  di propriet  dell'impresa individuale (omissis); dopo il disposto annullamento, il pubblico ministero ha ordinato ulteriori attivit  investigative, che hanno condotto al deposito della consulenza tecnica del dr. (omissis)   consulente elettronico ed informatico   che ha analizzato il funzionamento del sistema (omissis) e agli ulteriori approfondimenti effettuati dalla Polizia Stradale di Catanzaro, che ha assunto sommarie informazioni testimoniali dall'ing. (omissis) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha risposto ad un

quesito della polizia giudiziaria; dall'ing. (*omissis*), componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dall'ing. (*omissis*), dipendente del Ministero medesimo, esperto in omologazione dei sistemi di rilevamento della velocità.

Il motivo si rivela pertanto generico, perché non si confronta con la ratio decidendi delle deliberazioni, che hanno fatto leva non soltanto sulla mutata qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma sulla oggettiva diversità e non coincidenza degli indagati, dei procedimenti penali e delle incolpazioni e sull'innovazione del complessivo quadro investigativo.

2. Mette conto ribadire, ancora, che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. è proponibile solo per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.) e che in tale nozione si devono comprendere sia gli errori in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o puramente apparente. Piuttosto, si è osservato che motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece, è solo quella che non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si fonda la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 5/28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi idonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente sordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

2.1. È invece da escludersi che nel concetto di motivazione assente possano essere inglobati i casi di motivazione manifestamente illogica od incompleta, deducibili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., casistica che esula dai confini della violazione di legge evocata dall'art. 325 cod. proc. pen., che costituisce unico presupposto del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali (sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255; sez. U n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi c. Bevilacqua, Rv. 226710); e, in ogni caso, la mancanza della motivazione non può essere dedotta attraverso il richiamo del vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod.

proc. pen. (sez. U n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998).

2.2. In tema di sequestro preventivo, inoltre, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo inibita ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840; sez. U n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117; Sez. 3, n.15254 del 10/03/2015, Rv. 263053; cfr. anche Corte Cost. ord. n. 153 del 2007). La verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Cassazione non può risolversi in anticipata decisione della questione di merito definitiva, bensì deve limitarsi al controllo delle compatibilità fra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (sez. U n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327). E a tal proposito occorre precisare che per quanto qui di interesse che, nell'esercizio di tale analisi, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al delitto ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, conseguendone che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga *ictu oculi* (tra le tante: Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521).

3. Ebbene, l'iter logico-giuridico seguito dall'ordinanza gravata è esaminata congiuntamente agli enunciati dei provvedimenti ablatori ed ai limitati fini che ne occupano risulta chiaro ed esauriente ed espresso in esito ad una ponderata analisi delle fonti probatorie offerte alla sua attenzione, ed il cui sindacato, in sede di legittimità, deve necessariamente arrestarsi alla valutazione di congruità degli elementi rappresentati a fronte delle obiezioni formulate dalla difesa con impugnazione cautelare.

3.1. Come convenuto dalle decisioni dei giudici cosentini, la procedura di approvazione è distinta e diversa dall'altra, di omologazione, perché l'art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del Codice stradale (in attuazione dell'art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l'approvazione dall'omologazione) la prevede in relazione al singolo prototipo - quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni; per omologazione, invece, è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell'oggetto di cui si richiede omologazione alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (art. 192 comma 2 cit.); analogamente, omologazione ed approvazione sono distinte anche in base al dato testuale degli artt. 142 comma 6 C.D.S. e 345 comma 2 del Regolamento; l'ordinanza

impugnata, con motivazione appropriata, non illogica, immune da censure di pertinenza del giudizio di legittimit  nella sede cautelare reale    ha ripercorso i passaggi testuali della documentazione contrattuale, nei quali l  appaltatrice delle forniture e dei servizi ha fatto riferimento alla   omologazione   delle apparecchiature, alla conformit  di esse al   campione omologato   ed alla fonte di tale conformit  , impropriamente individuata nei Decreti di   approvazione  .

D  altro canto, le argomentazioni sulle quali si sono ampiamente profusa i motivi di ricorso - finalizzate, nel complesso, attraverso richiami giurisprudenziali, normativi ed amministrativi, ad insistere sull  equiparazione formale tra l  iter dell  approvazione e quello della omologazione dei congegni de quibus e sull  equivalenza dei due istituti    sono smentite o comunque rese improduttive dai rilievi sui quali si    congruamente soffermato il decreto impositivo del vincolo, che ha osservato, alla luce delle suddette emergenze, che   il prototipo T-EXSPEED V 2.0 prodotto dalla societ  (omissis) Srl ed installato e utilizzato per la rilevazione della velocit  , non risulta essere mai stato (n.d.r.: non solo omologato ma nemmeno) approvato ed ha menzionato la consulenza tecnica del pubblico ministero, a firma del dr.C.C.    con la quale l  atto d  impugnazione, con il secondo motivo, non si confronta    che ha analizzato il sistema (omissis)   rilevando come lo stesso sia composto da un    unit  di ripresa   e da una distinta   unit  di elaborazione      quella specificamente e minuziosamente deputata al calcolo della velocit     e come la certificazione di conformit  al prototipo, asseritamente depositato in quanto approvato, della produttrice    la (omissis)    fosse comunque riferita soltanto all  unit  di ripresa (delle immagini) e non a quella, evidentemente cruciale ed esiziale, della elaborazione. Il giudice di prima istanza ha dato risalto anche alle sommarie informazioni rese dai dirigenti e referenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti    con le quali il ricorso, con il secondo motivo, non si misura    che hanno chiarito le caratteristiche funzionali ad una corretta procedura di omologazione dei meccanismi di rilevamento e stimato l  incompletezza del prototipo depositato dalla indicata societ  ; segnatamente, a pag. 8 e 9 dei due decreti di sequestro preventivo, il giudice per le indagini preliminari ha evocato il parere dell  ing. (omissis) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che gi  nel 2009 aveva stabilito le qualit  e le caratteristiche necessarie al deposito del prototipo prodotto dalla (omissis) Srl, e, dopo aver richiamato gli apporti dell  ing. (omissis) e dell  ing. (omissis), ha coerentemente opinato per la mancanza del deposito del prototipo   nella sua completezza, comprensivo ossia di tutte le parti essenziali al funzionamento del sistema    non risultando depositata la unit  di elaborazione ma solo la ed unit  di ripresa (vale a dire telecamera)  .

4.Quanto alle doglianze che si sono concentrate sulla ricorrenza del fumus dell  elemento soggettivo dei reati, vale rammentare che nel nostro sistema rappresenta un punto fermo e incontroverso l  affermazione secondo cui l  incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell  interpretazione e nell  applicazione di una norma non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d  ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il

dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, deve indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela, fino all'astensione dall'azione, se, nonostante tutte le informazioni assunte, quella incertezza permanga (sez.5, n. 2506 del 24/11/2016, Incardona, Rv.269074, in linea con i principi fondamentali tracciati dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988, di parziale illegittimità dell'art. 5 cod. pen.).

E in effetti, l'ordinanza della Corte di Cassazione civile sez.2 n. 10505 del 18 aprile 2024, numero sez. 653 (richiamata e fatta propria da Cass. sez. 2 n. 20913 del 26 luglio 2024), riportata, nella specifica proposizione, anche dall'atto d'impugnazione, ha bensì apprezzato la novità della questione, definendola obiettivamente controvertibile, ma ha ancorato quest'ultima puntualizzazione a quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, dando così contezza non di un consolidato indirizzo antecedente, con il quale la pronuncia si sarebbe posta, improvvisamente, in netto antagonismo ma dell'esistenza di un approccio ermeneutico contrastato ed incerto, al quale i ricorrenti avrebbero dovuto mostrarsi sensibili sino ad astenersi dal compimento dell'azione antidoverosa.

Tanto più che, accanto alle non uniformi scelte esegetiche dei giudici di merito, è annoverabile un indirizzo risalente anche nella giurisprudenza nomofilattica, che ha attribuito rilievo probatorio ai rilevamenti del superamento dei limiti di velocità, stabiliti dal Codice della Strada, in quanto registrati da apparecchiature omologate e sottoposte a verifiche periodiche, in ossequio al principio stabilito dalla decisione della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura (Cass. civ. sez. 6-2, n. 18354 del 12/07/2018, Rv. 649460). Nel medesimo tracciato interpretativo si sono collocate altre pronunzie dei giudici di legittimità, come Cass. civ. sez. 2, n. 14597 del 11 febbraio 2021, che ha sancito come, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato per eccesso di velocità, incomba sulla Pubblica amministrazione l'onere della prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento; la decisione è stata condivisa e richiamata da Cass. civ. sez.2, n. 8694 del 17 febbraio 2022.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa sottolineando, in subiecta materia, la preminenza della sequela della procedura di omologazione degli apparecchi di rilevamento della velocità, ad esempio con la sentenza del Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 5693 del 2008, secondo la quale il D.P.R. n. 250/1999, nel richiedere l'omologazione ministeriale dei dispositivi, delle apparecchiature e degli altri mezzi di controllo e regolazione del traffico, nonché di quelli volti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, anche con riguardo agli impianti di controllo delle zone a traffico limitato, esprime una regola tecnica nazionale obbligatoria ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti

pubblici, che esclude il ricorso a differenti modalità di specifiche tecniche. Tale obbligo di omologazione ministeriale trova fondamento nell'art. 45, comma 6, del Codice della strada, il quale prevede che nel regolamento di esecuzione siano precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le specifiche tecniche sono richieste dalle procedure di omologazione, a norma del citato art. 192 comma 2 del reg. es. del Codice della Strada, distinta da quella di approvazione, come ha precisato la citata ordinanza n. 10505 della Corte di Cassazione Civile del 18 aprile 2024, a cui hanno aderito i provvedimenti giurisdizionali di cui si discetta, secondo la quale non possono avere un'influenza sul piano interpretativo a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, per², su un approccio che, per³ appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogare da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. per quanto già posto in risalto in precedenza non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per⁴ appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione debitamente omologati impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire fonte di prova per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).

Sotto questo profilo, non colgono nel segno le obiezioni che adducono l'imprevedibilità del sopraggiunto orientamento giurisprudenziale sfavorevole, proprio perché la soluzione accolta dalle decisioni della Suprema Corte, condivisa dall'ordinanza impugnata, si colloca sulla scia di prese di posizione già note, di cui costituisce conciliabile sviluppo, dunque prefigurabile e prevenibile con l'assunzione di una condotta improntata a scrupolo e prudenza.

Per altro verso, non possono essere trascurati i segmenti delle decisioni del g.i.p. e del Tribunale del riesame in rassegna, che si sono appuntati sulla indicativa equivocità delle terminologie adottate in sede negoziale le quali, in uno con le lacune e le criticità registrate dagli esperti e dagli accertamenti di polizia giudiziaria a riguardo delle caratteristiche intrinseche dei congegni sequestrati, sono ragionevolmente suscettibili, entro la cornice prescritta per il presente vaglio, di essere interpretate come opzione strumentale a celarne la vera accezione semantica e a conservare in proposito un significativo margine di ambiguità.

5. Le ultime riflessioni consentono di superare anche le censure del secondo motivo del terzo paragrafo del ricorso, per cui l'allocazione di documenti, nel fascicolo contrattuale nella disponibilità degli inquirenti, che riportano l'indicazione dell'avvenuta approvazione delle attrezzature fornite non può andare esente da una chiave di lettura coerente con quanto esposto nei provvedimenti in disamina ed in particolare nel decreto del primo giudice, che, oltre a stigmatizzare la scorretta assimilazione lessicale tra l'approvazione ed l'omologazione, convalidata dalla recente giurisprudenza di legittimità, ha sottolineato che, in ogni caso, i decreti di approvazione quando anche citati negli atti del Comune e nei verbali di accertamento della Polizia Locale non fossero oggettivamente riferibili alla procedura di elaborazione dei dati della velocità dei veicoli immortalati dalle videocamere e che la società produttrice non ne avesse mai richiesto l'estensione ad essa, pur essendo a conoscenza dei requisiti distintivi e qualitativi indispensabili per il deposito del prototipo, capziosamente descritto come conforme al campione omologato, con la pedissequa refluenza della patologia sull'operato degli organi accertatori delle infrazioni e sulla rispondenza al vero delle attestazioni contenute nei processi verbali di contestazione.

5.1. In tale ottica, persuasivamente è stato reputato configurabile il fumus dei reati ipotizzati (es. pag. 9 decreto di sequestro preventivo del 25 luglio 2024), che non è disallineato rispetto alla giurisprudenza più recente (che ha reso minoritaria la corrente interpretativa più risalente, secondo cui integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto od in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la dazione di aliud più alio in senso civilistico, già di Sez.6, n. 28301 dell'8/4/2016, Dolce, Rv. 267828; Sez.6, n. 6905 del 25/10/2016, dep.2017, Milesi, Rv. 269370; Sez. 6, n. 27992 del 20/5/2014, Peratello, Rv. 4 262538; Sez. 6, n. 1823 del 17/11/1999, dep. 2000, Berardini, Rv. 217331; Sez. 6, n. 5102 del 25/3/1998, Minervini, Rv. 213672), orientata nel senso di ritenere che ai fini della integrazione del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel realizzare un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, senza tuttavia che siano indispensabili gli artifici o raggiri tipici del delitto di truffa (Saz.6, n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267; Sez. 6, n. 29374 del 14/9/2020, Sale, Rv. 279679; Sez.6, n.9081 del 23/11/2017, dep.2018, Aviano, Rv. 272384; Sez.6, n. 5317 del 10/1/2011, Incatasciato, Rv. 249448; Sez.6, n. 11144 del 25/2/2010,

Semeraro, Rv. 246544).

5.2. L'elemento distintivo che connota la fattispecie di cui all'art. 356 cod. pen. rispetto a quella, meno grave, disciplinata dall'art. 355 cod. pen. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) può dunque essere individuato in una condotta dissimulatrice *positiva* che rappresenti un *quid pluris* rispetto al mero, asettico inadempimento volontario nell'esecuzione delle clausole del contratto, e detta condotta può essere individuata anche nella dolosa consegna di cose diverse da quelle pattuite, consistenti in un *aliud* o in una fornitura ontologicamente o qualitativamente differente rispetto a quella stabilita, di per sé idonea a soddisfare l'impiego che l'ente pubblico acquirente intenda effettuare e che, pur tuttavia, sia dichiarata dall'agente come provvista dei requisiti prescritti e richiesti; come certamente ritenersi, nei limiti della delibazione propria della fase processuale a cui pertiene la decisione provvisoriamente assunta, nel caso in cui siano procacciate apparecchiature presentate in sede di conclusione del contratto come conformi al corredo regolamentato, e, in realtà, non siano sin dall'origine funzionali all'obiettivo istituzionale perseguito dalla pubblica amministrazione.

6. Sono fondate, per ragioni di causalità dei contratti e di attribuzione soggettiva delle singole accuse, le doglianze mosse al provvedimento di seconda istanza da (*omissis*) per quanto attiene ai capi P) e PI) di cui all'ordinanza del g.i.p. del 25 luglio 2024. È stato offerto in sede di riesame specifico corredo documentale che ha inteso dimostrare come il rapporto negoziale tra la (*omissis*) Srl e il Comune di Venezia, in epoca prossima al gennaio 2024, abbia riguardato esclusivamente l'attività di manutenzione delle attrezzature, vendute dalla società all'ente pubblico nel 2017 quando legale rappresentante era (*omissis*), sottoscrittore dell'atto, e non (*omissis*), la cui responsabilità, in tesi difensiva, dovrebbe essere in radice esclusa. A tale proposito il provvedimento impugnato è rimasto del tutto silente, incorrendo così nell'anomalia dell'omissione di motivazione che i principi declinati dalla giurisprudenza ancorano al concetto di *violazione di legge* costituente il presupposto del legittimo ricorso all'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. pen.

7. Ne consegue, pertanto, l'annullamento in parte qua dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame affinché, vagliato l'incarto esibito ed allegato dalla difesa, si pronunci sull'efficacia e sulla portata probatoria di quest'ultimo nella prospettiva della conferma, o meno, della tenuta dell'apparato argomentativo del provvedimento impositivo della misura cautelare ablatoria a riguardo delle menzionate incolpazioni provvisorie, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. Nel resto, invece, l'impugnazione deve essere respinta.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai capi P) e PI) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2025.

Campi meta

Massima : *In materia di ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di sequestro preventivo, il sindacato di legittimità si limita al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, senza tradursi in un'anticipata decisione di merito, sebbene sia demandata una valutazione sommaria sul fumus del reato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata.*

Supporto Alla Lettura :

SEQUESTRO

Rientra tra le misure cautelari reali e consiste nello spossessamento di un bene, mobile o immobile, sottratto alla disponibilità di un soggetto. Esistono 3 tipologie di sequestro:

- **probatorio:** non rientra tra le misure cautelari reali, si tratta di un mezzo di ricerca della prova che ha l'obiettivo di assicurare il bene mobile o immobile per fini probatori, solitamente viene disposto a seguito di perquisizione;
- **conservativo:** rientra tra le misure cautelari reali ed ha finalità prevalentemente economica. Questa tipologia di sequestro ha subito modifiche in seguito all'entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha rimosso ad esempio le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria;
- **preventivo:** rientra tra le misure cautelari reali ed ha finalità di protezione, infatti l'art. 321 c.p.p. dispone che "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato".